

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-609 del 05/02/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Impresa Individuale DESERTI LUCA per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Cani, sito in Comune di Pianoro (BO), via delle Cavare n. 16
Proposta	n. PDET-AMB-2024-613 del 01/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Impresa Individuale DESERTI LUCA per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Cani, sito in Comune di Pianoro (BO), via delle Cavare n. 16.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla Impresa Individuale **DESERTI LUCA** (C.F. DSRLCU79M10A944T e P.IVA 03733301208) per l'impianto destinato attività di Allevamento Cani, sito in Comune di Pianoro (BO), via delle Cavare n. 16, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e DGR 1053/2003** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Pianoro}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga l'Impresa Individuale **DESERTI LUCA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'Impresa Individuale **DESERTI LUCA** (C.F. DSRLCU79M10A944T e P.IVA 03733301208) con sede legale in Comune di Monterenzio (BO), via Cassano n. 30/8, per l'impianto sito in Comune di Comune di Pianoro (BO), via delle Cavare n. 16, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 13/09/2023 (Prot. n. 12939) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13334 del 20/09/2023 (pratica SUAP n. 558/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/09/2023 al PG/2023/159898 e confluito nella **Pratica SINADOC 33886/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/175774 del 17/10/2023 preso atto dell'avvio del procedimento amministrativo, ha comunicato agli Enti i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/189952 del 08/11/2023 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice scarichi in acque superficiali, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/202375 del 28/11/2023 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice di impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17563 del 13/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/12/2023 al PG/2023/211287, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico del Comune di Pianoro del 07/12/2023 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Pianoro, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.4 pari a € 150,00.

Bologna, data di redazione 01/02/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DESERTI LUCA – Allevamento Cani
Comune di Pianoro (BO), via delle Cavare n. 16

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S1 in acque superficiali (impluvio naturale poi Rio Tomba) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge (ai sensi del DLgs 152/06 e ss.mm.ii e della DGR 1053/03) costituito dall’unione delle acque reflue originate dall’attività di allevamento Cani e delle acque reflue domestiche originate dall’unità abitativa per un totale di 15 AE serviti. Detto scarico e sottoposto a trattamento mediante fossa imhoff e impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale, le acque domestiche vengono preventivamente trattate mediante degrassatore mentre quelle dell’allevamento a grigliatura

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- **Scarico S2** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, comunque soggetto alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e la superficie dell’impianto di Fitodepurazione, ai sensi di quanto indicato dalla DGR 1053/03, non dovrà

- essere inferiore a 45 mq (3x15a.e)
3. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
 4. Il Titolare dello scarico deve garantire:
 - a) l'efficienza depurativa del sistema, le operazioni di pulizia e svuotamento del degrassatore, della fossa Imhoff, dovranno essere eseguite almeno una volta all'anno e i fanghi raccolti smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. In merito all'impianto si grigliatura le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite in funzione dei depositi presenti, al fine di mantenere efficiente l'impianto di trattamento. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
 - b) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - c) se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione 1), siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - APAM diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico;
 - d) sia garantito il corretto funzionamento del sistema di Fitodepurazione attraverso l'effettuazione di verifiche periodiche all'impianto, con particolare riferimento ai fenomeni di intasamento dello stesso e di interventi volti al mantenimento delle funzioni evaporative attraverso una periodica manutenzione della vegetazione utilizzata. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
 - e) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - f) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - g) gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - h) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;

- i) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- j) gli scarichi non dovranno mai causa di produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli
5. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
8. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 21/09/2023 al PG/2023/159898).
- Elaborato "Relazione tecnica" (agli atti di ARPAE in data 21/09/2023 al PG/2023/159898)..
- Elaborato "Adeguamento Fognario" datato Settembre 2023 (agli atti di ARPAE in data 21/09/2023 al PG/2023/159898).

Pratica Sinadoc 33886/2023

Documento redatto in data 01/02/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DESERTI LUCA – Allevamento Cani
Comune di Pianoro (BO), via delle Cavare n. 16

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla Ditta **DESERTI LUCA** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti in termini assoluti e differenziali sia notturni che diurni e la sua rispondenza alle normative vigenti in materia di impatto acustico per l'attività di Allevamento Cani.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2023/202375 del 28/11/2023.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Pianoro del 07/12/2023

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2023/202375 del 28/11/2023, con nulla osta acustico del 07/12/2023 (inviato dal SUAP dell'Unione Savena-Idice in data 13/12/2023 con prot.n. 17653 e pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/12/2023 al PG/2023/211287). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “*Verifica di compatibilità acustica per insediamento di struttura ricettiva canina ed allevamento cani in Via delle Cavare n. 16, località Le Cavare a Pianoro*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data Dicembre 2021 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla Ditta DESERTI LUCA relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 21/09/2023 al PG/2023/159898).

Pratica Sinadoc 33886/2023

Documento redatto in data 01/02/2024



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali

Inviato via Pec
Prot. SUAP 558/23

Pianoro, li 07/12/2023

Al SUAP ASSOCIATO
Viale Risorgimento, 1
40065 Pianoro

NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA L. 447/95

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico, presentata al Suap Associato in data 13/09/2023 prot. 12939 dalla ditta DESERTI LUCA con sede in Monterenzio (BO) Via Casano 30/8 P.I. 03733301208 della ditta, avente per oggetto "**Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale: matrice scarichi in acque superficiali e comunicazione impatto acustico**", ai sensi del DPR 59/13, relativamente all'immobile/impianto sito in Pianoro, Via Delle Cavare n. 16, Fg. 79 Mapp. 397;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 e s.m.i.;

Visto il Piano di Classificazione acustica del Comune di Pianoro approvato con deliberazione consigliere n. 35/2012;

Visto il parere Arpae – distretto urbano di Bologna, prot. 2023/0175774, pervenuto dal Suap associato in data 29/11/2023 prot. 27047, Sinadoc 33886/23;

Vista la relazione di impatto acustico allegata alla domanda di AUA;

Dato atto che le misurazioni eseguite non hanno evidenziato espliciti elementi di criticità acustica relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni;

NULLA OSTA

Allo svolgimento dell'attività nell'area della ditta DESERTI LUCA ubicata in Comune di Pianoro, via Delle Cavare n. 16, relativamente all'impatto acustico originato dalla presenza di una struttura ricettiva per cani, destinata ad ospitare un massimo di 50 cani adulti e cani cuccioli, sulla base di quanto dichiarato nella relazione presentata dal richiedente, a firma di tecnico competente in acustica.

Si esprimono le seguenti prescrizioni:

1. l'attività della struttura ricettiva per cani dovrà essere svolta come indicato nella documentazione prodotta e da quanto previsto nel parer Arpa sopra richiamato.

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Arch. Loredana Maniscalco
(documento firmato digitalmente)

SINADOC n° 33886/2023

pratica SUAP n°558/2023

Unione dei Comuni
Savena- Idice
SUAP ASSOCIATO
c.a. Arch. Germana Pozzi

Arpae SAC
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Luca Piana

Oggetto: Richiesta di AUA - impresa Deserti Luca via Delle Cavare n°16 - Pianoro.

1. premessa

Nel documento “*Verifica di compatibilità acustica per insediamento di struttura ricettiva canina ed allevamento cani in via Delle Cavare n°16, località Le Cavare a Pianoro*”, redatto da TCA Marila Balboni nel dicembre 2021, viene valutata la compatibilità acustica di una struttura ricettiva per cani, destinata ad ospitare un massimo di 50 cani adulti e cani cuccioli. Il canile è dotato di due fabbricati in muratura destinato ad ospitare gli animali nelle ore notturne e spazi aperti.

2. inquadramento acustico

L’area interessata dal progetto è stata assegnata, dal piano di classificazione acustica approvato dal Comune di Pianoro nel 2011, alla classe III.

Via delle Cavare è classificabile ai sensi del D.P.R. 142/2004 come strada locale di tipo F con fascia di pertinenza di m. 30.

3. ricettori

I ricettori sensibili sono stati individuati in località Dozzale ad una distanza di c.a. 300 metri e un dislivello di c.a. - 30 metri rispetto all’area sorgente.

4. sorgenti sonore di progetto

L’unica sorgente sonora valutata è l’abbaio (collettivo), dei cani, caratterizzata mediante rilievo fonometrico in prossimità (5 metri) dei box con 30/35 cani portati appositamente per simulare la sorgente sonora in attività.

5. metodologia di valutazione limiti massimi di immissione assoluti e differenziali

Contemporaneamente alla misura effettuata in prossimità dei box è stata effettuata una misura in facciata al ricettore più prossimo al canile, ubicato in via Delle Cavare 3.

Le misure hanno evidenziato Leq 65,2 dB(A) in prossimità della sorgente e 35,4 dB(A) in prossimità del ricettore.

L’attenuazione per divergenza geometrica rilevata ~ 30 dB(A) è quindi sufficiente a rendere inapplicabile il criterio differenziale sia in periodo diurno che notturno.

6. giudizio

Si ritiene che l’intervento sia compatibile da un punto di vista acustico in quanto si prevede che i limiti di immissione sonora sia assoluti che differenziali siano rispettati anche a causa della notevole distanza tra

sorgente sonora “canile” e ricettori individuati.

Non si escludono peraltro disturbi acustici della nuova attività, che andrà sicuramente a peggiorare un clima acustico estremamente basso (~30 dB(A)).

L’istruttoria tecnica è stata eseguita da Roberto.Riberti.

Il Responsabile del Distretto Urbano

(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.